



**Sentenza n. 180/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere

~~Carlo Efisio Marrè Brunenghi~~ Primo referendario (relatore)

~~ha pronunciato la seguente~~

## SENTENZA

~~Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24032** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:~~

1. **MAISANO FRANCESCO**, c.f. MSNFNC62L29F112I, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 29.07.1962, rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Tripodi, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo (RC) alla via G. Pascoli n. 16 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

2. **CONGIUSTA ANDREA**, c.f. CNGNDR77R29D976P, nato il 29.10.1977 a Locri (RC) ed ivi residente alla via Umberto Ferraro n. 20 p.2, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Congiusta, presso il cui studio in Locri (RC) alla via Umberto Ferraro n. 20 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

3. **GALLETTA GIUSEPPE GIOVANNI**, c.f.

GLLGPP58C05B718B, nato il 05.03.1958 a Caraffa del Bianco (RC) e residente in Bovalino (RC) al Corso Umberto n. 32, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giambattista Colombo e Lorenzo Umberto Antonio Vicari, presso il cui studio in Milano (MI) al viale Bianca Maria n. 23 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

4. **MANGIOLA GIROLAMO**, c.f. MNGGLM47A01C954S, nato il 01.01.1947 a Condofuri (RC) ed ivi residente alla via Duca D'Aosta s.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Milasi, presso il cui studio in Reggio Calabria (RC) al Corso Garibaldi n. 468/B è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

5. **SERGI MARCO ANTONIO GUERINO**, c.f.

SRGMCN69C02F112P, nato il 02.03.1969 a Melito di Porto Salvo (RC) e deceduto il 21.05.2024.

6. **SERGI SALVATORE**, c.f. SRGSVT51A21F112P, nato il 21.01.1951 a Melito di Porto Salvo, residente in Portogallo, circoscrizione consolare di Lisbona, città Portimao, alla Rua Drummond De Andrada Urb. Jardins Do Amparo Lt. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Vadalà Domenico, presso il cui studio in Bova Marina (RC) al Corso Umberto I, n. 156 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

nell'udienza pubblica del 13.05.2025, udita la relazione del

Giudice relatore, uditi l'avv. Domenica Tripoli per Maisano Francesco, per Mangiola Girolamo (anche per delega dell'avv. Giuseppe Milasi) e per Sergi Salvatore (anche per delega dell'avv. Domenico Vadalà), l'avv. Lorenzo Umberto Antonio Vicari per Galletta Giuseppe Giovanni (anche per delega dell'avv. Gianbattista Colombo), oltre che per Congiusta Andrea (per delega dell'avv. Elisabetta Congiusta), nessuno comparso per Sergi Marco Antonio Guerino, udito il pubblico ministero dott. Costantino Nassis, i quali concludevano come da verbale in atti.

#### FATTO

**1.** A seguito di notizia di danno erariale da parte della Guardia di Finanza, Compagnia di Melito Porto Salvo, ad esito delle indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale nr. 1195/14 RGNR Mod. 44 DDA, finalizzate a verificare il corretto utilizzo di finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione, nel Comune di Bova Marina, del centro A.I.S.M. dedicato al turismo sociale e alla riabilitazione di persone affette da sclerosi multipla, è emerso quanto segue.

Nel 1994 il Comune di Bova Marina ottenne un finanziamento di €1.663.507,67 per il recupero del seminario vescovile di Fondo Amigdalà, in stato di abbandono, da destinare a centro sociale polifunzionale. Il Comune ha proposto quindi all'A.I.S.M. di utilizzare la struttura per la realizzazione di un centro

specialistico. L'AIMS raccoglieva, attraverso la trasmissione televisiva <30 ore per la vita>, ulteriori € 1.601.016,38 per finanziare il progetto.

Nel maggio 1994, il Comune di Bova Marina sottoscriveva con l'AIMS la convenzione con cui l'amministrazione si impegnavo a cedere per 50 anni in comodato d'uso gratuito il vecchio seminario ad AISM la quale, entro 5 anni dalla data di consegna dell'immobile, avrebbe dovuto rendere il centro funzionante. Il restauro del vecchio seminario si completava nel 2001 ed il 20 novembre 2001 veniva stipulato un Protocollo d'intesa tra Comune di Bova Marina, Regione Calabria, Provincia ed AISM, con cui la struttura così restaurata veniva consegnata ad AISM che si impegnavo, come da convenzione, a completare e rendere funzionale il Centro entro cinque anni. Nel gennaio del 2006, il consiglio comunale di Bova Marina approvava uno schema di accordo di programma con la Comunità Montana e AISM per la realizzazione del centro. In data 18.02.2006 veniva stipulato un accordo di programma tra Comune di Bova Marina, AISM, e Comunità Montana versante jonico meridionale "Capo Sud", con il quale si stabiliva di utilizzare fondi PIT della Regione Calabria (€ 1.193.000,00) e fondi AISM (totale € 3.052.445,00) per la realizzazione di un "Centro di turismo sociale e di promozione all'Autonomia delle Persone con Sclerosi Multipla e patologie similari".

Approvato il capitolato speciale di appalto per il progetto

esecutivo del centro, era indetta la gara per la sua realizzazione e siglata la convenzione per il finanziamento dell'opera; esperita la gara e aggiudicata la stessa, con un ribasso d'asta del 18,215% alla ditta Archeo di Locri (RC), in data 08.06.2007 la D.L. consegnava i lavori all'impresa aggiudicatrice.

In data 26.06.2007, a seguito di proposta di variante della tipologia del fabbricato da cemento armato tradizionale in cemento armato prefabbricato/precompresso, il direttore Francesco Maisano ordinava all'impresa Archeo la sospensione dei lavori.

In data 28.06.2007, la Comunità Montana "Versante Jonico Meridionale" – Capo Sud di Melito Porto Salvo (RC) e l'AIMS di Genova stipulavano la convenzione "Regolante il finanziamento in quota A/SM del Progetto di realizzazione di un Centro AISM in Bova Marina (RC)" con la quale l'AIMS si assumeva l'impegno finanziario nella misura di € 1.577.132,92 (art. 3), quale cofinanziamento privato per la realizzazione del Centro AISM in Bova Marina (RC).

Pertanto, il costo dell'opera veniva rideterminato nell'importo pari complessivamente ad € 2.588.999,03, ripartiti come segue:

- € 1.011.866,11, quale quota finanziamento regionale a carico della misura 5.2. - azione 5.2.b del POR Calabria 2000/2006 nell'ambito del PIT (Progetti Integrati Territoriali) N. 23 "Area Grecanica", corrispondente al 39,0833% del costo dell'opera, con un'economia post-gara

derivante dal ribasso d'asta pari ad € 181.133,89;

- € 1.577.132,92, quale quota a carico dell'AIMS -  
Associazione Italiana Sclerosi Multipla (soggetto privato  
cofinanziatore), corrispondente al 60,9167% del costo  
dell'opera, con un'economia post-gara derivante dal  
ribasso d'asta pari ad € 282.322,08.

Dalle indagini è emerso che la Regione Calabria, in relazione al  
finanziamento pubblico a valere sulla suddetta misura 5.2. –  
azione 5.2.b del POR Calabria 2000/2006, ha erogato alla  
Comunità Montana dell'Area Grecanica complessivamente €  
1.133.350,00, suddividendo l'importo in tre distinte rate, come  
segue: 1^ rata di finanziamento di € 357.900,00; 2^ rata di  
finanziamento di € 357.900,00; 3^ rata di finanziamento di €  
417.550,00.

In data 3.7.2007 veniva stipulato il contratto di appalto per la  
realizzazione del centro AISM, firmato dal Rup Salvatore Sergi  
(per la Comunità Montana) e da Andrea Congiusta (per la ditta  
Archeo). L'art. 5 del citato accordo contrattuale specificava che  
i lavori erano stati consegnati in data 08.06.2007 e che il tempo  
utile per ultimarli era fissato in giorni 540. Ancora, all'art. 14 si  
prevedeva che il certificato di collaudo andava emesso entro il  
termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed aveva  
carattere provvisorio; esso avrebbe assunto carattere definitivo  
trascorsi 2 anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine,  
il collaudo si intendeva tacitamente approvato anche se l'atto

formale di approvazione non fosse intervenuto entro i successivi 2 mesi. Questo articolo prevedeva, inoltre, che l'appaltatore dovesse provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo. Infine, l'art. 15 del contratto d'appalto prevedeva che la stazione appaltante (Comunità Montana) avesse la facoltà di risolvere il contratto, fra i tanti casi, nelle seguenti ipotesi: - frode nell'esecuzione dei lavori; - inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera; perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quale il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Con relazione di variante del 15.10.2007, redatta dall'Ufficio Direzione lavori della Comunità Montana, veniva perciò decisa, su richiesta dell'impresa appaltatrice, la sostituzione della tipologia strutturale del nuovo fabbricato da "cemento armato posato in opera" a "precompressa — prefabbricata" (come detto per abbattere notevolmente i tempi di realizzazione e consegna dell'opera intera). Dall'atto si evince che, in data 26.06.2007, con verbale n. 1, i lavori venivano sospesi in attesa di redazione

di variante progettuale e di approvazione da parte dell'ente appaltante (Comunità Montana). In data 22.10.2007, approvata la suddetta perizia di variante, il direttore dei lavori ordinava la ripresa delle attività alla ditta Archeo.

In data 11.04.2008, si teneva presso la Comunità Montana una riunione tecnico-operativa richiesta dalla direzione lavori e dall'impresa Archeo per chiedere chiarimenti ai progettisti in merito ad alcuni particolari costruttivi. L'arch. Famà, in rappresentanza del gruppo dei progettisti esecutivi, rilevava un'apparente discordanza di alcune quote di calpestio del nuovo corpo di fabbrica realizzato in cemento armato precompresso anziché in cemento armato tradizionale. Direzione lavori e impresa offrivano ampia rassicurazione sulla corretta realizzazione del manufatto. Lo stato dei lavori induceva il RUP Sergi Salvatore a richiedere alla Comunità Montana una proroga di 90 giorni alla data prevista per la consegna degli stessi, per approntare una perizia di variante e suppletiva al fine di ricomporre le numerose discrasie progettuali che non avevano permesso il rispetto del crono programma. Conseguentemente, il 3.7.2009, la direzione dei lavori ordinava una nuova sospensione dei lavori alla ditta Archeo. Il 18.11.2009 con prot. n. 1254, la Direzione dei Lavori trasmetteva al R.U.P. una "Perizia suppletiva di variante" che prevedeva il reimpiego dell'importo derivante dalle economie del ribasso d'asta pari ad 282.322,08. I lavori previsti in perizia erano relativi quasi

esclusivamente alla nuova struttura e tendevano a salvaguardare le opere già eseguite, chiudendo i vari volumi per evitare l'accesso diretto ai locali. Si elencavano, inoltre, i lavori edili e di impiantistica che, rimanendo fuori dalla suddetta perizia, avrebbero dovuto essere successivamente realizzati per rendere l'opera utilizzabile. Nonostante tutto, il 12.04.2010, veniva redatto processo verbale di ripresa dei lavori (interrotti, come detto, in data 03.07.2009), accertato che le ragioni per le quali erano stati sospesi erano venute a cessare ed il relativo verbale era sottoscritto dal Girolamo Mangiola nuovo RUP far data dal 22.2.2010.

In data 07.05.2010, l'Ing. Francesco MAISANO, nella qualità di Direttore dei Lavori, dopo aver stabilito che i lavori appaltati erano stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto, redigeva il certificato di fine lavori con quale attestava che l'ultimazione dei lavori in oggetto era e che gli stessi erano stati eseguiti in tempo utile. Il certificato de quo veniva redatto alla presenza del RUP Ing. Girolamo Mangiola e del geom. Andrea Congiusta per l'impresa. Infine, in data 04.06.2010, l'Arch. Giuseppe GALLETTA, nella qualità di collaudatore tecnico amministrativo, nominato con Determina del Responsabile del Procedimento n. 66 del 23.11.2007, emetteva il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il quale certificava, tra l'altro, che i lavori erano stati eseguiti secondo il progetto, le variazioni approvate e le prescrizioni

contrattuali, nonché a regola d'arte con buoni materiali e idonei magisteri, prima dell'esito del collaudo statico, propedeutico al primo. Il citato atto veniva redatto alla presenza del RUP geom. Girolamo Mangiola, del D.L. Ing. Francesco Maisano e del geom. Andrea Congiusta titolare dell'impresa Edile Archeo, i quali provvedevano a sottoscriverlo. Anche i precedenti collaudi tecnico-amministrativi in corso d'opera nonché tutta la documentazione redatta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, risulta redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori, dai tre Rup che si sono avvicendati, dal collaudatore tecnico-amministrativo e dal titolare dell'impresa.

L'attore ha precisato i nominativi di coloro che si sono avvicendati nel ruolo di RUP presso la Comunità Montana versante ionico Meridionale Capo Sud di Melito Porto Salvo: - dall'avvio dell'iter procedimentale (2006) al 25.5.2009, l'Arch. Salvatore Sergi; —dal 25.5.2009 al 22.2.2019, l'Ing. Marco Antonio Sergi; - dal 22.2.2010 in poi il Per. Agr. Girolamo Mangiola.

A conclusione dell'iter amministrativo, in data 21.5.2010, veniva assunto a protocollo n. 514 della Comunità Montana, lo stato finale dei lavori per un importo di € 1,7 milioni circa, pari al totale della somma per cui la ditta si era aggiudicata l'appalto, il sommario del registro di contabilità che riepilogava tutti i SAL e l'ultimo certificato di pagamento. Con atto prot. 568 del 14.6.2010, venivano assunti dalla Comunità Montana i collaudi

tecnico-amministrativi effettuati dal 2007 al maggio 2010 dall'arch. Giuseppe Galletta; il collaudatore, in data 04.06.2010, previa visita presso il cantiere alla presenza del RUP, del Direttore dei Lavori e del titolare ditta Archeo, emetteva il certificato positivo di collaudo dei lavori. Il successivo 18.10.2010, infine, la Comunità Montana, con determinazione n. 14, approvava lo stato finale dei Lavori, il certificato di regolare esecuzione/collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera e l'ultimo certificato di pagamento.

A questa situazione emergente dagli atti, il Pubblico ministero ha contrapposto la situazione di fatto accertata a seguito dell'istruttoria e consistente nel completamento del centro AISM, il quale risultava versare in stato di completo abbandono e fortemente danneggiato ad opera di ignoti, come accertato a seguito di sopralluogo effettuato dai militari della Guardia di Finanza. Le reali condizioni di abbandono del Centro AISM venivano pertanto denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con annotazione di polizia giudiziaria nr. 0041070/14 del 10/02/2014.

Dal parallelo procedimento penale nr. 3277/11 che si compendia nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emergeva l'accertamento del mancato completamento delle opere relative alla realizzazione del Centro AISM (lavori edili, impianto di riscaldamento e condizionamento, impianto idrico sanitario, impianto,

rilevazione incendi, impianto elettrico, impianto antenna tv),

nonostante la ditta appaltatrice dei lavori risultasse aver

ricevuto per intero il pagamento delle opere.

Nello specifico, in seguito alle verifiche effettuate per il collaudo

statico dell'opera, l'Ing. Bruno Marra (incaricato di redigere il

certificato di collaudo statico) accertava la non collaudabilità

dell'opera, a causa di rilevanti anomalie esecutive, di difformità

progettuali, di varianti strutturali non corrette e di interventi in

sanatoria comportanti "difformità di alcune parti rispetto ai

progetti originari depositati", indicate sinteticamente nel

Certificato di Collaudo Statico datato 7 marzo 2011, salvo

precisare che si trattava di difformità sanabili; inoltre, tramite

Relazione di Consulenza Tecnica redatta dall'Ing. Giuseppe

Venanzio, incaricato dalla Procura di Reggio Calabria, e datata

8 novembre 2011, si accertava che:

- nel S.A.L. n. 8, l'impianto di riscaldamento e

condizionamento veniva contabilizzato al 100% quando in

realtà era privo degli apparati necessari per il suo utilizzo

(radiatori, scaldasalviette ed unità interne);

- l'impianto idrico antincendio veniva contabilizzato al

100%, ma in realtà era incompleto ed inutilizzabile,

mancando il gruppo pompe ed essendo le cassette

antincendio prive di idrante e manichetta;

- nel S.A.L. n. 9, l'impianto idrico sanitario veniva

contabilizzato al 120% quando in realtà era incompleto e

inutilizzabile, mancando di lavabi sospesi, wc, gruppi miscelatori, soffione doccia, rubinetti ad incasso e quant'altro necessario al suo utilizzo;

- l'impianto antenna tv veniva contabilizzato al 100%, ma in realtà era incompleto in quanto mancante dei punti presa; l'impianto rilevazione incendi veniva contabilizzato al 100% ma in realtà era incompleto in quanto privo della maggior parte dei rilevatori di fumo, della centrale antincendio e dei rilevatori di incendio;

- nel S.A.L. n. 10, l'impianto di riscaldamento e condizionamento veniva contabilizzato al 142,5% quando in realtà era ancora privo degli apparati necessari per il suo utilizzo (radiatori, scaldia salviette ed unità interne); l'impianto idrico antincendio veniva contabilizzato al 120%, ma in realtà era incompleto ed inutilizzabile, mancando il gruppo pompe ed essendo le cassette antincendio prive di idrante e manichetta; l'impianto elettrico veniva contabilizzato a 100% quando, in realtà, era inutilizzabile, mancando di punti di alimentazione, plafoniere, frutti presa, etc.

Emergeva inoltre, che, per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione del Centro AISM, la Ditta Archeo aveva impiegato materiali qualitativamente e quantitativamente inferiori rispetto a quelli pattuiti e, comunque, aveva omesso fraudolentemente di adempiere agli obblighi contrattualmente assunti. In

particolare:

- aveva trasformato, di fatto, l'appalto "a corpo" in appalto "a misura", con la conseguenza di avere incassato il corrispettivo previsto per il 100% dell'appalto, senza avere eseguito la totalità dei lavori che ne costituivano oggetto;
- non aveva eseguito a regola d'arte le opere in calcestruzzo, che presentano “vespai” e “vuoti” nella struttura;
- dalle analisi effettuate è emerso che cinque "carote" su dieci presentavano resistenze inferiori a quella di progetto che risultava pari a 30 N/mm<sup>2</sup>;
- non aveva eseguito a regola d'arte i lavori nella parte non prefabbricata dell'opera, dove si evidenziava la presenza localizzata di infiltrazioni da un solaio ed una cattiva esecuzione dell'intonaco in corrispondenza della linea di separazione struttura orizzontale - struttura verticale nella copertura;
- aveva omesso di realizzare una parte delle opere previste dal contratto ed intro i termini contrattuali pur essendo stato redatto certificato di fine lavori;
- aveva eseguito arbitrariamente altre opere non previste, nello specifico controsoffitti e pareti divisorie, contabilizzati nel S.A.L. n. 8 ma non previsti in progetto.

In conseguenza di ciò, il Direttore dei Lavori, il Collaudatore tecnico amministrativo, i tre Responsabili Unici del Procedimento pro-tempore, nonché il titolare dell'impresa

appaltatrice dei lavori per la realizzazione del Centro AiSM, sono stati sottoposti a procedimento penale per la commissione, a vario titolo, di numerose violazioni di carattere penale (artt. 323, 479, 356, 110, 81, 61, 99 del c.p.).

Con sentenza n. 1452 del 12 ottobre 2017 il Tribunale ordinario di Reggio Calabria condanna: “-MAISANO Francesco alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; -MANGIOLA Girolamo alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; -GALLETTA Giuseppe Giovanni alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; -CONGIUSTA Andrea alla pena di anni 4 e mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; -SERGI Marco Antonio alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; Inoltre: visto l'art. 29 c.p. dichiara MAISANO Francesco interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5; visti gli artt. 29 e 32 quater c.p., dichiara CONGIUSTA Andrea interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e incapace a contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena; visto l'art. 537 c.p.p., dichiara la falsità degli atti di cui ai capi A), B), limitatamente al certificato di fine lavori del 21.5.2010 e D); visti gli artt. 163 e ss. C.p., ordina la sospensione condizionale della pena nei confronti di SERGI Marco Antonio; visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna gli imputati, in solido, al risarcimento del danno

subito dalle costituite parti civili AISM e Comune di BOVA MARINA da liquidarsi in separata sede e li condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad € 100.000,00 per ciascuna parte civile; condanna gli imputati, altresì, alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio da liquidarsi in € 5.000,00 in favore di AISM e in € 3.150,00 in favore del Comune di BOVA MARINA; visto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di SERGI Salvatore e CONGIUSTA Andrea in relazione al capo G) dell'imputazione e nei confronti di MALSANO Francesco e CONGIUSTA Andrea in relazione al capo B) limitatamente alle condotte consumate in data 29.1.2009, 26.3.2009 ed il 3.7.2009, in quanto estinti per intervenuta prescrizione".

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 42 del 25 gennaio 2022, passata in giudicato, in riforma della sentenza emessa in data 12 ottobre 2017 dal Tribunale di Reggio Calabria, appellata dagli imputati Maisano Francesco, Mangiola Girolamo, Galletta Giuseppe Giovanni, Congiusta Andrea e Sergi Marco Antonio si è così espressa: " *assolve Maisano Francesco dal reato a lui ascritto al capo E) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, revocando le relative statuizioni civili e dichiara di non doversi procedere nei confronti del predetto in relazione ai capi A e B) perché estinti per intervenuta prescrizione; - assolve Mangiola Girolamo dai reati a lui ascritti ai capi E) ed F) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato*

*e revoca le statuizioni civili nei suoi confronti; - dichiara di non doversi procedere nei confronti di Galletta Giovanni in relazione al reato a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione.*

*- assolve Congiusta Andrea dai reati a lui ascritti ai capi E), F) ed H) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, revocando le relative statuizioni civili e dichiara di non doversi procedere nei confronti del predetto in relazione ai capi A), B) e C) perché estinti per intervenuta prescrizione. - assolve Sergi Marco Antonio dal reato a lui ascritto al capo H) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e revoca le statuizioni civili nei suoi confronti.*

*Conferma nel resto. Riduce l'importo della provvisionale in favore di ciascuna parte civile nella misura di € 80.000. Condanna gli imputati Maisano Francesco, Galletta Giovanni, Congiusta Andrea, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile Associazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge”.*

*Alla luce di tutto quanto sopra emerso, considerato lo stanziamento di risorse pubbliche per la realizzazione del Centro AISM a fronte del mancato completamento a regola d'arte ed in base al contratto di appalto della predetta opera, la Procura ha ritenuto essersi concretizzato un danno erariale per la finanza pubblica in danno, tra gli altri, del Comune di Bova Marina (RC), ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi delle*

responsabilità amministrativa. E precisamente: (i) relazione di servizio tra i convenuti e l'amministrazione pubblica: MAISANO Francesco, in qualità di Direttore dei Lavori, CONGIUSTA Andrea, in proprio ed in qualità di rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori, MANGIOLA Girolamo, SERGI Marco Antonio, SERGI Salvatore, tutti in qualità di RUP, e GALLETTA Giuseppe Giovanni, in qualità di Collaudatore; (ii) condotta illecita: Congiusta Andrea ha palesemente violato gli obblighi contrattuali; Maisano Francesco ha violato gli artt. 1324, 134, 156, 168, 172 e 172 del d.P.R. n. 554/99, oltre ad aver attestato falsamente la regolare esecuzione dei lavori, in concorso con Congiusta Andrea. Galletta Giuseppe Giovanni ha violato l'art. 187, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 554/99; Mangiola Girolamo, Sergi Salvatore e Sergi Marco Antonio, in qualità di RR.UU.PP. hanno tutti violato le norme del d.P.R. n. 554/99 attestando falsamente il vero e non applicando, come invece avrebbero dovuto fare, le penali in base alle indicazioni della D.L.; (iii) elemento subiettivo del dolo (conoscenza dello stato dei luoghi, pluriennale esperienza di lavoro, nonché la circostanza che il certificato di fine lavori contenesse delle attestazioni macroscopicamente difformi dalla realtà). In subordine, la colpa grave (inosservanza di quei doveri di diligenza professionale e di quegli obblighi che incombono sia a chi ha stipulato un contratto pubblico sia a chi compie attività che si inseriscono nel procedimento diretto all'esecuzione di un'opera pubblica);

(iv) nesso causale tra condotta e danno: l'intenzionalità del comportamento, contrastante con gli obblighi pubblicistici e contrattuali, si pone in connessione di rilevanza causale con il verificarsi dell'evento dannoso, avendo posto in essere condotte contrarie al loro dovere, rispettivamente, di soggetti beneficiari e soggetti erogatori di un finanziamento pubblico, generando il danno erariale in questione a titolo doloso o comunque gravemente colposo; (v) danno erariale: l'ammontare del danno erariale è stato quantificato inizialmente in €1.133.350,00, equivalente all'importo del finanziamento pubblico erogato dalla Regione Calabria e finalizzato proprio alla realizzazione del Centro AISM. Tuttavia, il Pubblico ministero ha argomentato che la mancata costituzione di parte civile nel giudizio penale da parte della Regione Calabria e della comunità Montana, impone una riduzione del quantum della domanda risarcitoria con esclusione della quota di danno che sarebbe loro spettata nel caso di tempestiva rivendicazione. In considerazione dell'importo totale del finanziamento pubblico, pari ad € 1.133.350,00, ha ritenuto equa una quantificazione del danno nell'importo di € 377.783,00, pari ad 1/3 del finanziamento medesimo.

Le deduzioni difensive non sono state ritenute sufficienti per impedire il deposito dell'atto di citazione.

**2. Francesco Maisano** si è costituito con il ministero dell'avv. Domenica Tripodi eccependo in via preliminare la

prescrizione dell'azione, essendo decorsi oltre 5 anni dalla chiusura delle indagini preliminari e dalla richiesta di rinvio a giudizio, non essendo intervenuti medio tempore atti interruttivi del suo decorso; la nullità della citazione per genericità e indeterminatezza della domanda ex art. 86, comma 2, lett. c) ed e) c.g.c., concludendo nel merito per il suo rigetto stante l'infondatezza, avendo puntualmente osservato le norme che disciplinano gli obblighi e i compiti a cui si deve attenere il direttore dei lavori nell'ambito degli appalti pubblici in conformità agli artt. 134 e 186 del d.P.R. n. 554/99. In subordine, ha infine invocato l'uso del potere riduttivo.

**3. Girolamo Mangiola** si è costituito con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Renato Milasi riproducendo, nella sostanza, le medesime doglianze esplicitate con le deduzioni difensive depositate a seguito dell'invito a dedurre e, dunque, lamentando l'infondatezza della domanda alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 42 del 25 gennaio 2022, coperta da giudicato, e che ha dichiarato il non doversi procedere nei suoi confronti attesa l'estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione. Ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione erariale e l'assenza di responsabilità.

**4. Andrea Congiusta** si è costituito eccependo in via preliminare la nullità e/o improcedibilità della citazione per mancato adempimento dell'onere probatorio e per genericità del *petitum*; la prescrizione dell'azione; il difetto di legittimazione

attiva in capo al Comune di Bova Marina che non avrebbe subito alcun danno, in quanto il finanziamento è stato erogato dalla Regione Calabria alla Comunità Montana Versante Jonico Meridionale <capo sud> di Melito Porto Salvo, mentre il comune di Bova Marina sarebbe stato soltanto il promotore dell'iniziativa d'investimento e proprietario dell'ex seminario. Nel merito, ha dedotto l'errato calcolo del danno nei suoi confronti, concludendo per il rigetto della domanda, stante la sua infondatezza e deducendo, inoltre, l'inefficacia probatoria della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria e l'inesistenza dello stato di abbandono della struttura.

In via istruttoria, ha chiesto l'esame testimoniale del Collaudatore statico ing. Bruno Marra e del sindaco del Comune di Bova Maria all'epoca dei fatti, sig. Mario Giovanni Squillaci.

**5. Giovanni Giuseppe Galletta** si costituito a mezzo comparsa degli avv.ti Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Giambattista Colombo eccependo anch'egli, in via preliminare, la prescrizione dell'azione; inoltre ha dedotto l'illegittima duplicazione della domanda di danno rispetto all'azione risarcitoria civile proposta dal Comune di Bova Marina, concludendo nel merito per il rigetto della domanda per infondatezza. In via istruttoria, ha chiesto l'esame testimoniale del collaudatore statico ing. Bruno Marra.

**6. Salvatore Sergi** si è costituito eccependo in via preliminare l'improponibilità dell'azione, in quanto non

condannato in sede penale; perciò, la sua posizione sarebbe diversa da quella degli altri convenuti. Ha altresì eccepito, sempre in via preliminare, la prescrizione dell'azione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, indi concludendo per il rigetto. In subordine, ha invocato l'uso del potere riduttivo.

**7.** All'udienza del 13 maggio 2025, il Giudice relatore ha dapprima rilevato che la notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto Sergi Marco Antonio Guerino non si è perfezionata in quanto l'ufficiale giudiziario ha dato atto nella relata del decesso del Sergi, avvenuto in data 21 maggio 2024. Il Pubblico Ministero, sul punto, ha chiesto che, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice di giustizia contabile, non sussistendo i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, venga dichiarata la declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo. Indi, i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa, ciascuno riportandosi sostanzialmente ai propri scritti difensivi e concluso come da verbale in atti. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

**1.** Preliminarmente il Collegio constata che ricorrono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 4 c.g.c. («L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza»), nei confronti del convenuto Sergi Marco Antonio Guerino, deceduto in data

21.05.2024.

L'evento interruttivo risulta, infatti, *ex actis* dalla relata dell'ufficiale giudiziario in merito al mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, e nel corso dell'udienza odierna il Pubblico ministero ha dichiarato non sussistenti i presupposti per la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi, concludendo per la declaratoria ex art. 108, comma 6 c.g.c. («Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, può chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo»).

**2.** Sulla nullità e/o improcedibilità della domanda per genericità e indeterminatezza ex art. 86, comma 2, lett. c) ed e) c.g.c.

Il convenuto Maisano ha argomentato che l'atto di citazione si è limitato ad una serie di rinvii alla relazione di CTU esplicitata nell'ambito del procedimento penale a carico degli odierni convenuti, alle risultanze delle attività investigative e alle presunte norme violate, da parte del direttore dei lavori nell'esercizio delle proprie funzioni, senza tuttavia indicare i fatti a sostegno della domanda risarcitoria, le responsabilità personali prefigurate a suo carico, le ragioni sottese alla prospettata responsabilità solidale e le ragioni per le quali il danno è stato rideterminato rispetto alla richiesta originaria

esplicita nella richiesta di invito a dedurre.

Il convenuto Salvatore Sergi ha eccepito l'improponibilità dell'azione sul rilievo che egli non è stato condannato in primo grado in sede penale e la sua posizione è perciò diversa da quella degli altri convenuti.

Entrambe le argomentazioni sostenute dai convenuti sono infondate.

Quanto alla genericità della contestazione e alla mancata esplicitazione della rideterminazione della voce di danno nell'atto introduttivo rispetto a quanto prospettato nell'invito a dedurre, si tratta di un'affermazione palesemente sconfessata dalla mera lettura dell'atto di citazione, ove l'attore ha con estrema precisione individuato i fatti da ascrivere alla responsabilità del Maisano che, in quanto direttore dei lavori appaltati, avrebbe – nella prospettiva attoriale – attestato nei vari SAL una situazione di diritto non conforme a quella di fatto (cfr. il riferimento, in citazione, ai SAL nn. 8-9-10; pagg. 14-15-16).

Quanto, poi, all'omessa motivazione circa la rideterminazione *in meius* del *petitum* (e dunque la divergenza tra quanto contestato in sede di invito a dedurre e quanto invece tradotto in citazione), anche qui è sufficiente la semplice lettura dell'atto introduttivo alla pag. 53, 2° cpv., ove è spiegato che *“la mancata costituzione di parte civile nel giudizio penale da parte della Regione Calabria e della comunità Montana, impone una riduzione del quantum*

della domanda risarcitoria con esclusione della quota di danno che sarebbe loro spettata nel caso di tempestiva rivendicazione.

In considerazione dell'importo totale del finanziamento pubblico, pari ad € 1.133.350,00, si ritiene pertanto equa una quantificazione del danno nell'importo di € 377.783,00, pari ad 1/3 del finanziamento medesimo".

Infine, quanto all'eccezione di improponibilità dell'azione erariale nei confronti del Sergi Salvatore per il fatto di non essere stato condannato in primo grado sede penale sicché la sua posizione sarebbe diversa da quella degli altri convenuti, attesa la medesimezza dei fatti contestati, si tratta di un'argomentazione priva di pregio.

Essa, infatti, non coglie il precipuo aspetto dell'autonomia dei giudizi e della diversa finalità delle plurime azioni che, da un medesimo fatto storico, possono ingenerarsi a carico dello stesso o degli stessi soggetti.

Di ciò costituisce evidente conferma la circostanza che, pur essendo stati tutti i convenuti prosciolti in sede penale per intervenuta prescrizione dei reati a loro ascritti (cfr., sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, n. 42 del 25 gennaio 2022, passata in giudicato e che, dunque, nella prospettiva del Sergi renderebbe ora tutti i convenuti in *eadem condicio pacis*), tuttavia, le statuizioni civili nei loro confronti sono state parzialmente confermate, rendendo così ragione dell'autonomia dell'azione civile rispetto all'azione penale e, per quanto ora

rilevante, anche rispetto all'azione erariale.

Conclusivamente, la contestazione mossa dall'attore pubblico può definirsi tutt'altro che generica e indeterminata e, quanto al *petitum*, non vi sono ragioni per ritenere che la rideterminazione del *quantum debeatur* non sia stata adeguatamente motivata: in ogni caso, il diritto di difesa non può dirsi essere stato leso e, di conseguenza, non ricorrono i presupposti per potersi dichiarare la nullità della domanda proposta ai sensi dell'art. 86, comma 2 lett. c) ed e) c.g.c., né l'improcedibilità dell'azione.

**3.** Sul difetto di titolarità sostanziale del credito erariale azionato in capo al Comune di Bova Marina.

La difesa di Congiusta Andrea ha sollevato il difetto di legittimazione attiva in capo al Comune di Bova Marina che non avrebbe subito alcun danno erariale.

L'eccezione è fondata.

Merita essere precisato che, nel processo contabile, la legittimazione attiva del Pubblico ministero (c.d. *legitimatio ad processum*) non co-implica la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio (c.d. *legitimatio ad causam*), con la conseguenza che, nel giudizio contabile, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., deve essere vagliato alla luce della effettiva titolarità, in capo all'amministrazione nel cui interesse la Procura agisce, del credito risarcitorio oggetto dell'azione erariale.

Orbene, nella fattispecie di causa, emerge *ex actis* che il Comune

di Bova Marina non ha la titolarità del credito erariale che l'ufficio di Procura ha rivendicato con la domanda introdotta.

Il finanziamento pubblico è stato erogato dalla regione Calabria alla Comunità Montana Versante Jonico Meridionale <capo sud> di Melito Porto Salvo, mentre il Comune di Bova Marina sarebbe stato soltanto il promotore del progetto di riqualificazione dell'ex seminario, nonché proprietario dell'area.

Dalla lettura dell'atto di citazione si evince con chiarezza che "in data 28/06/2007, la Comunità Montana "Versante Jonico Meridionale" – Capo Sud di Melito Porto Salvo (RC) e l'AIMS (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Genova stipulavano la Convenzione "Regolante il finanziamento in quota AISM del Progetto di realizzazione di un Centro AISM in Bova Marina (RC)" con la quale l'AIMS si assumeva l'impegno finanziario nella misura di € 1.577.132,92 (art. 3), quale cofinanziamento privato per la realizzazione del Centro AISM in Bova Marina (RC)" (pag. 5, 2° cpv.) e ancora che "dall'esame della documentazione acquisita alle indagini è emerso che la Regione Calabria, in relazione al finanziamento pubblico a valere sulla Misura 5.2. – Azione 5.2.b del POR Calabria 2000/2006 nell'ambito del PIT (Progetti Integrati Territoriali) N. 23 "Area Grecanica", ha erogato a favore della Comunità Montana "Dell'Area Grecanica" complessivamente € 1.133.350,00, suddividendo l'importo in tre distinte rate, come segue... *omissis*" (cfr., citazione, pag. 6, 2° cpv.).

Detto altrimenti, il Comune di Bova Marina, nella vicenda in discorso, è rappresentato unicamente come *locus pro utilitate*, ma non per questo può essere ritenuto come il soggetto pubblico che abbia subito l'ingiusto decremento patrimoniale da porre a base dell'azione risarcitoria erariale. Se poi, come l'attore assume, tale *utilitas* non sia stata realizzata o lo sia stata in parte, con conseguente sviamento, per questa via, dei fondi pubblici utilizzati dall'interesse collettivo ad essi sotteso, ciò potrà costituire l'oggetto di una eventuale e differente *causa petendi*, ma certamente non quella odierna basata sulla titolarità di un credito erariale in capo ad un soggetto che non ha mai ricevuto alcun finanziamento pubblico.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio – rilevata la carenza di titolarità sostanziale del rapporto creditorio in capo al Comune di Bova Marina – non può che respingere la domanda per la mancanza di un fatto costitutivo del diritto azionato.

**4.** Assorbite le altre questioni.

**5.** Quanto alle spese, le stesse possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c., ciò alla luce di un esito giudiziale incentrato sulla erronea individuazione del soggetto danneggiato, ovvero un profilo che può essere considerato alla stregua di un aspetto preliminare a tutti le altre questioni oggetto di controversia.

**P.Q.M.**

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di

responsabilità iscritto al n. 24032 del registro di segreteria,

- dichiara l'estinzione del procedimento per la parte

riguardante il sig. Sergi Marco Antonio Guerino;

- respinge l'atto di citazione nei confronti di tutti gli altri

convenuti.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nelle Camere di consiglio del 13

maggio 2025 e dell'8 luglio 2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Domenico Guzzi

*Firmato digitalmente*

*Firmato digitalmente*

Depositato in data 21/07/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

*Firmato digitalmente*